



CAIRO COMMUNICATION

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2018



INDICE

I INTRODUZIONE	4
1. PREMESSA.....	4
1.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti</i>	4
1.2 <i>L'attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001</i>	8
2. DESTINATARI DEL MODELLO	9
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.....	9
3.1 <i>Premessa</i>	9
3.2 <i>Funzione ed obiettivi del Modello</i>	10
3.3 <i>Struttura del Modello</i>	11
3.4 <i>Parte Generale</i>	11
4. ADOZIONE DEL MODELLO.....	12
4.1 <i>Approvazione del Modello</i>	12
4.2 <i>Modifiche e integrazioni</i>	12
II PARTE GENERALE.....	14
1. PREMESSA.....	14
2. MAPPATURA DEI RISCHI	14
2.1 <i>Aree di attività a rischio di commissione di reati societari</i>	14
2.2 <i>Aree di attività a rischio di commissione dei reati di market abuse</i>	14
2.3 <i>Aree di attività a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	15
2.4 <i>Aree di attività a rischio di commissione del reato di corruzione privata</i>	16
2.5 <i>Aree di attività a rischio di commissione di reati di criminalità organizzata e delitti commessi in forma associativa</i>	16
2.6 <i>Aree di attività a rischio di commissione di reati ambientali</i>	16
2.7 <i>Aree di attività a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	16
2.8 <i>Aree di attività a rischio di commissione di reati in tema di tutela della salute dei lavoratori</i>	16
2.9 <i>Aree di attività a rischio di commissione di reati in tema di criminalità informatica</i>	17
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	17
3.1 <i>Identificazione dell'OdV</i>	17
3.2 <i>Prerogative e risorse dell'OdV</i>	18
3.3 <i>Funzioni e poteri dell'OdV</i>	18
4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	19
4.1 <i>Obblighi informativi nei confronti dell'OdV</i>	19
4.2 <i>Obblighi informativi dell'OdV nei confronti degli organi societari</i>	20
5. SISTEMA DISCIPLINARE	20
5.1 <i>Principi generali</i>	20
5.2 <i>Sanzioni nei confronti degli Amministratori</i>	21
5.3 <i>Sanzioni nei confronti dei Sindaci</i>	21
5.4 <i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	21
5.5 <i>Sanzioni nei confronti degli impiegati/quadri</i>	21



5.6	<i>Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partners</i>	22
6.	DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NELLA SOCIETA'	22
6.1	<i>Formazione del personale</i>	22
6.2	<i>Informazione dei collaboratori esterni e dei partners</i>	22
7.	VERIFICHE PERIODICHE	22



I INTRODUZIONE

1. PREMESSA

1.1 *Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti*

Con l'approvazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in poi, per semplicità, Decreto), intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" è stato introdotto nell'ordinamento italiano un complesso e innovativo sistema sanzionatorio, che individua forme di responsabilità di natura amministrativa in capo agli Enti¹ come conseguenza della commissione di taluni reati, a condizione che l'illecito sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo e che autori ne siano:

1. soggetti che nella struttura organizzativa dell'Ente rivestono una posizione "apicale" (e cioè, ai sensi dell'art. 5 comma 1, le "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso*");
2. "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza*" di questi ultimi.

Si tratta di una responsabilità che il legislatore definisce "amministrativa", ma che, in realtà, ha forti analogie con la responsabilità penale. Essa, infatti, sorge per effetto e come conseguenza della commissione di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale, il provvedimento sanzionatorio è sempre un atto giurisdizionale (ad esempio: una sentenza) e, soprattutto, è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato, tanto che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica, che ha commesso il reato non sia imputabile, non sia stata individuata ovvero se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Affinché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano materiale e che costituisca altresì manifestazione di un'espressa volontà o, quanto meno, derivi da una colpa di organizzazione, intesa come carenza o mancata adozione dei presidi necessari ad evitare la commissione dell'illecito medesimo.

Viceversa, è espressamente esclusa la responsabilità dell'Ente ove l'autore della violazione abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Come si è già evidenziato, i reati contemplati nel Decreto potranno venire in considerazione, comportando una responsabilità dell'Ente, nelle sole ipotesi in cui il soggetto apicale (o il collaboratore di costui) abbia agito non per arrecare a sé o ad altri un vantaggio (eventualmente in danno dell'Ente), ma nell'interesse, esclusivo o concorrente, dell'Ente medesimo.

¹ Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con "Enti" si intendono:

- gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute.



Il catalogo dei reati produttivi di una responsabilità amministrativa dell'ente prevedeva inizialmente solamente alcuni delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione; nel corso degli anni, sulla scorta di nuove Convenzioni internazionali firmate dal nostro Paese, il novero dei reati c.d. "presupposto" è stato progressivamente ampliato attraverso l'introduzione di nuove norme (art. 24 bis, art. 24 ter, art. 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies) per effetto dei seguenti provvedimenti legislativi:

Data Pubblicazione	Aggiornamenti all'atto
26/09/2001	Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/09/2001, n.224) , convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-bis.
15/04/2002	Il DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/04/2002, n.88) ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'introduzione dell'art. 25-ter.
15/06/2002	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in SO n.126, relativo alla G.U. 15/06/2002, n.139) ha disposto (con l'art. 299) l'abrogazione dell'art. 75.
27/01/2003	La LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/01/2003, n.21) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quater.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n.22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n.36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'art. 85.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n.22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n.36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione dell'art. 81.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n.22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n.36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione dell'art. 80.
13/02/2003	Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (in SO n.22, relativo alla G.U. 13/02/2003, n.36) ha disposto (con l'art. 52) l'abrogazione dell'art. 85.
04/08/2003	Il DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 (in G.U. 04/08/2003, n.179) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 3.
23/08/2003	La LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/08/2003, n.195) ha disposto (con l'art. 5) l'introduzione dell'art. 25-quinquies.
27/04/2005	La LEGGE 18 aprile 2005, n. 62 (in SO n.76, relativo alla G.U. 27/04/2005, n.96) ha disposto (con l'art. 9, comma 3) l'introduzione dell'art. 25-sexies.
28/12/2005	La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l' artt. 31) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera r).
28/12/2005	La LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (in SO n.208, relativo alla G.U. 28/12/2005, n.301) ha disposto (con l'art. 39, comma 5) la modifica dell'art. 25-ter.
18/01/2006	La LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/01/2006, n.14) ha disposto (con l'art. 8, comma 1)l'introduzione dell'art.25-quater.1.
15/02/2006	La LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/02/2006, n.38) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-quinquies, comma 1, lettera b); (con l'art. 10, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-quinquies, comma 1, lettera c).
10/08/2007	La LEGGE 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U. 10/08/2007, n.185) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-septies.



14/12/2007	Il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (in SO n.268, relativo alla G.U. 14/12/2007, n.290) ha disposto (con l'art. 63, comma 3) l'introduzione dell'art. 25 - octies.
04/04/2008	La LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (in SO n.79, relativo alla G.U. 04/04/2008, n.80) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione dell'art. 24-bis.
30/04/2008	Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (in SO n.108, relativo alla G.U. 30/04/2008, n.101) ha disposto (con l'art. 300, comma 1) la modifica dell'art. 25-septies.
24/07/2009	La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l'art. 2, comma 29) l'introduzione dell'art. 24-ter.
31/07/2009	La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera b) l'introduzione dell'art. 25-bis.1.
31/07/2009	La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera a) la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2, l'introduzione della lettera f-bis) e la modifica della rubrica.
31/07/2009	La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera c) l'introduzione dell'art. 25-novies.
14/08/2009	La LEGGE 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009, n.188) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) la modifica dell'art. 25-novies.
30/12/2009	La LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto (con l'art. 2, comma 218) la modifica dell'art. 18, comma 2.
01/08/2011	Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) , nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-decies.
01/08/2011	Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l'art. 2, comma 2) l'introduzione dell'art. 25-undecies.
01/08/2011	Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) , nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 25-novies.
14/11/2011	La LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265) ha disposto (con l'art. 14, comma 12) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 6.
25/07/2012	Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n.172) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-duodecies.
13/11/2012	La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 77, lettera b)) l'introduzione della lettera s-bis) all'art. 25-ter, comma 1.
13/11/2012	La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 77, lettera a)) la modifica dell'art. 25, comma 3 e rubrica.
31/08/2013	Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 12, comma 5-bis) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 53.
22/03/2014	Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 22/03/2014, n.68) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 25-quinquies, comma 1, lettera c).



17/12/2014	La LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 25-octies, comma 1; (con l'art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art. 25-octies.
28/05/2015	La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25-undecies, comma 1 e del comma 1-bis all'art. 25-undecies.
30/05/2015	La LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 (in G.U. 30/05/2015, n.124) ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera a); (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 25-ter, comma 1; (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera b); (con l'art. 12, comma 1, lettera e)) l'abrogazione della lettera c) dell'art. 25-ter, comma 1.

L'elencazione dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto non può ritenersi definitiva essendo suscettibile di ulteriori modifiche, in ragione del continuo adeguamento della normativa interna a quella internazionale e, nella specie, comunitaria.

Le sanzioni previste per i casi in cui sia acclarata la responsabilità dell'Ente sono particolarmente rigorose. E' prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (individuata, queste ultime, dall'art. 9 del Decreto nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi o il divieto di pubblicizzare beni o servizi), nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni (pecuniarie e interdittive) possono trovare applicazione, sia pur in forma ridotta (con riguardo all'importo ed alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo, salvo che l'Ente abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento: in tal caso l'Ente può andare immune da qualsiasi conseguenza.

Nel corso del procedimento penale il giudice può disporre, poi, con le modalità previste dal codice di procedura penale, il sequestro del prezzo o del profitto del reato finalizzato alla confisca, che – all'esito del giudizio – sarà applicata con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente medesimo. Inoltre, ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, il Pubblico Ministero può richiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Ente o delle somme o cose ad esso dovute.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda dunque su una colpa "di organizzazione": in altri termini, l'Ente è ritenuto corresponsabile del reato commesso dal suo esponente se ha ommesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se



ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per il controllo del corretto svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti (per esempio, nel caso della Cairo Communication, gli illeciti in materia societaria).

A fronte di un sistema sanzionatorio tanto rigoroso, l'art. 6 comma 1 del Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'Ente laddove, tra l'altro, lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed abbia altresì affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne il loro periodico aggiornamento.

Secondo quanto previsto dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Tali modelli, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto, possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli Enti.

1.2 L'attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001

Ancorché il Decreto non preveda l'obbligatorietà del Modello, la Cairo Communication S.p.A (d'ora in poi, per brevità, la Società), essendo quotata al mercato regolamentato All STARS, e sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza ed al fine di scongiurare, per quanto possibile, ogni eventuale comportamento illecito da parte dei propri rappresentanti, ha deciso di procedere all'adozione di un apposito Modello.

Il Modello organizzativo e di gestione è stato predisposto avendo come riferimento, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche la giurisprudenza sino ad oggi formatasi.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 31.03.2008; è stato successivamente modificato e integrato da ultimo con delibera del 10 maggio 2012.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di amministrazione, nel varare il Modello, ha affidato ad un organo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo interno (Organismo di Vigilanza, d'ora in poi, per semplicità, OdV), con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

L'OdV ha il compito di verificare che l'ente sia dotato di un modello organizzativo idoneo e di vigilare affinché esso venga efficacemente attuato, accertando in corso d'opera l'efficacia del suo funzionamento, curandone il progressivo aggiornamento, così da garantire un costante adeguamento ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa.



2. DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti della Società: i soci, gli amministratori, i membri degli altri organi sociali e i dipendenti. Sono altresì destinatari del Modello – tenuti, quindi, al rispetto dei suoi contenuti – i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti nonché tutti gli eventuali partners commerciali e/o industriali.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

3.1 Premessa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto disciplinano in quali casi l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5. Da tali norme emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, tra i reati commessi da soggetti in posizione apicale e quelli commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'Ente non risponda dei reati commessi dai soggetti apicali se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al numero 2.

Secondo l'art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente risponde, invece, solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (ma, in tale ipotesi, l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, tali obblighi si presuppongono osservati se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, quindi, modelli organizzativi distinti in relazione alle qualità dei soggetti che possono commettere i reati. Tuttavia, la natura dei reati considerati e le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, non sembrano consentire una netta distinzione tra ipotesi delittuose la cui commissione sia più facilmente ipotizzabile nell'ambito dell'attività dei soggetti apicali, piuttosto che dei soggetti loro sottoposti.

Fanno eccezione taluni dei reati societari contemplati dal Decreto, che, essendo reati "propri", possono essere commessi solo da determinati soggetti (amministratori, direttori generali, soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, revisori, soci conferenti). Va peraltro rilevato che l'art. 2639 c.c. equipara «*al soggetto formalmente provvisto della qualifica soggettiva o titolare della funzione prevista dalla legge*», sia chi svolge la stessa funzione, anche se diversamente qualificata (si pensi ad



esempio, ai membri del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico di cui agli artt. 2409 *octies* e ss. c.c.), sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (è il caso, ad esempio, degli amministratori di fatto, che sebbene non siano stati nominati o siano stati invalidamente nominati, operano tuttavia al pari di un vero e proprio amministratore).

Alla luce di queste considerazioni, la Società ha ritenuto che un Modello di organizzazione, gestione e controllo che si proponga, in linea con quanto previsto dal Decreto, l'obiettivo di prevenire con ragionevole certezza anche la commissione di questa tipologia di reati, debba prendere in considerazione tutte le ipotesi disciplinate dal Decreto medesimo, nonché l'intero processo che porta alla formazione dei documenti rilevanti ai fini dei reati societari (bilanci, relazioni ecc.) sino alla loro sottoposizione all'assemblea dei soci ed eventualmente ad altri soggetti, in modo tale da poter definire specifici meccanismi, procedure e protocolli di prevenzione e controllo.

3.2 Funzione ed obiettivi del Modello

Obiettivo del Modello è l'attuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (preventive e successive), teso ad un efficace contrasto del rischio di commissione di reati, mediante l'identificazione delle attività a rischio e la loro necessaria regolamentazione.

Di riflesso, le regole di cui al presente Modello si propongono, per un verso, di rendere consapevole il potenziale autore dei reati della loro illiceità e dell'atteggiamento di sfavore che la Società riconduce a tali comportamenti, anche laddove ne possa trarre un vantaggio e, per altro verso, di consentire alla Società medesima di intervenire tempestivamente per prevenire od impedire la perpetrazione di tali illeciti, in virtù di un monitoraggio sistematico delle attività e dei processi a rischio.

Tra gli obiettivi del Modello vi è, pertanto, quello di sensibilizzare sia i soggetti apicali, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione, in merito alla rilevanza della normativa in esame, rendendoli consapevoli che, in caso di condotte non conformi alle previsioni del Modello, alle norme e procedure associative, alle leggi e ai regolamenti applicabili, gli stessi potrebbero incorrere in sanzioni – secondo la disciplina contenuta nel presente documento – e, ferme restando le eventuali responsabilità penali personali, anche la Società potrebbe andare incontro a responsabilità, ai sensi del Decreto, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

Il presente Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti:

- **Codice Etico**, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2008, nel quale si trovano ampiamente descritti i principi ispiratori dell'attività della Cairo Communication, nonché le direttive di comportamento nei rapporti con le istituzioni, con il mercato, con clienti, fornitori e servizi, con i dipendenti e con gli organi di informazione;
- **Relazione annuale oggetto di informativa al mercato;**
- **Procedure per il trattamento delle informazioni riservate approvate dal Consiglio di amministrazione in data 14.05.2007;**
- **Linee guida per il compimento di operazioni significative;**



- **Regole di comportamento per le operazioni con parti correlate ed infragruppo;**
- **Procedure in materia di *insider dealing*;**
- **Resistro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.**

3.3 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una “Parte Generale” e di più “Parti Speciali”, redatte in relazione alle tipologie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Come si è già accennato, il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l’applicazione di sanzioni anche a carico dell’Ente, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali può configurarsi la responsabilità amministrativa dell’Ente. Ed altri interventi sono *in fieri* o, comunque, sono destinati a prendere corpo in un futuro più o meno prossimo.

Per questa ragione, il Consiglio di amministrazione – anche su proposta dell’OdV – avrà il potere di adottare apposite delibere per l’integrazione del Modello, con l’inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di eventuali e futuri interventi normativi, dovessero essere inseriti o comunque collegati all’ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001.

3.4 Parte Generale

Secondo l’art. 6, terzo comma, del Decreto, la parte generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione e mappatura dei rischi

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede, anzitutto, che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura delle “aree di rischio”: è necessaria, in altri termini, l’analisi dell’attività sociale e l’individuazione, al suo interno, delle fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e imm modificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione, da parte dell’OdV, e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società dovesse trovarsi ad affrontare.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo e successivo

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta l’analisi e la selezione delle aree di rischio, nell’ambito della complessiva attività, è necessario prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente nelle aree in questione.

Le singole Parti Speciali, dunque, per questi ambiti di attività, dovranno stabilire specifiche misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o, quanto meno, di ridurre fortemente il rischio di commissione di reati.



Il Modello è volto quindi ad individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti previsti nel Decreto; i soggetti e le funzioni aziendali interessate; i meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni rischiose.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione – da parte dell’OdV – e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

III) Designazione dell’organismo di vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l’individuazione di un autonomo organismo interno di vigilanza, al quale spetta il compito di:

- controllare periodicamente il rispetto delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei soci e di ogni altro soggetto tenuto alla sua osservanza;
- valutare in maniera costante e continuativa l’adeguatezza della mappatura dei rischi e delle disposizioni del Modello;
- proporre al Consiglio di amministrazione l’adozione di tutte le modifiche e i miglioramenti del Modello che si reputino necessari.

L’organo in parola è collegiale, interno alla Società, ma del tutto autonomo e indipendente e assume il nome di Organismo di Vigilanza (di seguito: OdV).

4. ADOZIONE DEL MODELLO

4.1 Approvazione del Modello

Il Modello deve essere approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società.

L’Adozione del Modello Organizzativo in seno al Gruppo è realizzata secondo i seguenti criteri:

- è responsabilità di Cairo Communication S.p.A. la definizione del Modello Organizzativo, la cui struttura dovrà essere recepita dalle singole società del Gruppo;
- è responsabilità delle Società appartenenti al Gruppo la definizione del proprio Modello Organizzativo che tenga conto delle specificità dell’attività svolta da ciascuna di esse;
- è demandata ai Consigli di amministrazione delle singole società del Gruppo l’adozione, con specifica delibera, del Modello Organizzativo;
- è affidata ai rispettivi Organismi di Vigilanza nominati in capo a ciascuna controllata l’attività di verifica dell’applicazione e dell’aggiornamento del proprio Modello Organizzativo.

4.2 Modifiche e integrazioni

Il presente Modello è atto di emanazione dell’organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto: le successive modifiche e integrazioni di



carattere sostanziale del Modello stesso potranno essere operate – eventualmente su proposta dell’OdV – solo dal Consiglio di amministrazione.

E’ riconosciuto potere tanto al presidente, quanto a ciascun consigliere, di riferire al Consiglio di amministrazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario, in ordine alle eventuali modifiche da apportare al Modello. Analogo potere di sollecitazione è riconosciuto ad ogni membro dell’OdV.



II PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Cairo Communication S.p.A. svolge direttamente attività di concessionaria pubblicitaria ed è la società capogruppo che detiene, direttamente o indirettamente, le quote di partecipazione al capitale delle società operative nei settori in cui opera il Gruppo Cairo Communication (editoria televisiva – **La7 S.p.A.** - editoria periodica e libri – **Cairo Editore S.p.A.**, **Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A.** e **Cairo Publishing s.r.l.** – concessionaria per la vendita di spazi pubblicitari – **Cairo Pubblicità S.p.A.** – ed editoria elettronica – **Il Trovatore**).

Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. (in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012) è attualmente composto da tre amministratori esecutivi, due amministratori non esecutivi, e tre amministratori indipendenti. In considerazione delle dimensioni della Società e del Gruppo, le principali deleghe esecutive e gestionali sono attribuite al solo Presidente, salvo quelle legate alla gestione del personale e della rete di vendita operante nella raccolta pubblicitaria, attribuite all'Amministratore Delegato Dott. Uberto Fornara e quelle legate alla supervisione delle funzioni amministrazione, finanza e controllo di gestione del Gruppo, attribuite al Consigliere Dott. Marco Pompignoli.

2. MAPPATURA DEI RISCHI

Vengono qui di seguito individuate le varie aree in relazione alle quali lo svolgimento dell'attività aziendale può dar luogo alla commissione di uno o più reati tra quelli previsti dal Decreto, con conseguente possibile responsabilità di natura amministrativa in capo all'Ente.

2.1 Aree di attività a rischio di commissione di reati societari

La Società, in considerazione dell'attività sociale svolta, individua come area di maggior rischio quella che attiene alla commissione degli illeciti societari espressamente richiamati nell'art. 25 ter del Decreto e disciplinati dagli artt. 2621 e ss. del codice civile.

Le attività della Società che presentano un rischio in relazione ai reati societari sono:

- redazione del bilancio e relazioni contabili infrannuali;
- gestione dei rapporti tra la Società e il Collegio Sindacale nonchè tra la Società e la società di revisione;
- rapporti con Organi di Vigilanza e Borsa Italiana S.p.A., anche in virtù della quotazione della Società al mercato regolamentato;
- operazioni sul capitale;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

2.2. Aree di attività a rischio di commissione dei reati di market abuse

Poichè la Società è quotata al mercato regolamentato italiano, sono considerate aree a rischio quelle che coinvolgono attività che possono consentire a chi è in possesso di informazioni privilegiate conosciute in ragione della propria qualità di componente di organi di amministrazione, direzione o controllo della società emittente, della partecipazione al



controllo dell'emittente ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di un ufficio, di avvalersene per compiere operazioni su strumenti finanziari ovvero di comunicarle a terzi.

Devono quindi considerarsi aree di rischio quelle che coinvolgono processi di circolazione delle informazioni privilegiate nel contesto aziendale.

Costituiscono altresì aree a rischio quelle attività e funzioni aziendali che possono determinare la diffusione al Mercato di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate ovvero di altri artifici in grado di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Va ricordato che, secondo l'attuale disciplina, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58 del 1998, c.d. TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente art. 187 bis TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 ter TUF per la manipolazione del mercato).

2.3 Aree di attività a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Le attività che, implicando un rapporto tra esponenti della società e soggetti pubblici, presentano un rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- gestione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi ai rapporti di cui al punto precedente;
- gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, e licenze funzionali allo svolgimento di attività aziendali;
- gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o qualsiasi altra erogazione da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- ogni altra richiesta a soggetti pubblici di provvedimenti amministrativi funzionali allo svolgimento delle attività;
- ogni altro adempimento presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e successive verifiche e accertamenti;
- controlli, ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici che esercitino attività di vigilanza su attività disciplinate da leggi e regolamenti;
- controlli sulla predisposizione di dichiarazioni dei redditi e su altre dichiarazioni per la liquidazione dei tributi;
- controlli degli enti competenti sul regolare assolvimento, da parte della società, degli obblighi previdenziali dei propri dipendenti;
- controlli degli enti competenti sul rispetto delle normative in tema di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- controlli degli enti competenti sul rispetto delle normative in tema di assunzione dei lavoratori dipendenti;



- gestione di procedimenti giudiziari (in relazione al rischio di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari);

2.4 Aree di attività a rischio di commissione del reato di corruzione privata

Le attività aziendali suscettibili di creare un rischio della commissione di tale reato sono quelle nelle quali vengono concluse transazioni commerciali con soggetti terzi. In particolare: rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transazionale (contratti di acquisto e/o vendita con soggetti terzi; transazioni finanziarie; investimenti; appalti).

2.5 Aree di attività a rischio di commissione di reati di criminalità organizzata e delitti commessi in forma associativa

Considerata la funzione strumentale nei delitti di criminalità organizzata sopra evidenziati, rispetto ai reati fine previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, potenzialmente il rischio concernente tali reati potrebbe coinvolgere tutti i processi aziendali di interesse della Società e del Gruppo.

2.6 Aree di attività a rischio di commissione di reati ambientali

L'area di rischio è pressoché circoscritta alla procedura di gestione dei rifiuti.

2.7 Aree di attività a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Le attività aziendali suscettibili di creare un rischio della commissione di tali reati sono quelle nelle quali vengono concluse transazioni finanziarie con soggetti terzi ovvero transazioni realizzate nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo.

In particolare:

- rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transazionale (contratti di acquisto e/o vendita con soggetti terzi; transazioni finanziarie; investimenti; sponsorizzazioni);
- flussi finanziari in entrata;
- rapporti infragruppo (contratti infragruppo di acquisto e/o vendita; gestione dei flussi finanziari, investimenti infragruppo).
- investimenti infragruppo.

2.8 Aree di attività a rischio di commissione di reati in tema di tutela della salute dei lavoratori

Le attività della Società che presentano un rischio in relazione ai reati in questione sono tutte quelle preposte a garantire la sicurezza delle aree in cui si svolge l'attività di impresa stessa, in particolare, i locali e gli ambienti in cui si svolgono le attività aziendali.

Si tratta, in sostanza, di quegli stessi ambiti che rilevano ai fini del rispetto dei doveri derivanti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, in tema di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, cui si fa espresso rimando.



2.9 Aree di attività a rischio di commissione di reati in tema di criminalità informatica

Le attività aziendali nella quali possono essere commessi i reati informatici disciplinati nel Decreto sono tutte quelle che presuppongono l'utilizzazione di tecnologie informatiche e/o telematiche.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Identificazione dell'OdV

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che l'Ente possa andare esente da responsabilità se prova, tra l'altro, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV è un organo collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di amministrazione e devono essere scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza in materia ispettiva, amministrativo-gestionale e giuridica, i quali devono altresì possedere requisiti di professionalità e onorabilità.

In caso di revoca o comunque di cessazione del rapporto di un componente dell'OdV nel corso del mandato, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Sono da ritenersi cause di ineleggibilità a membro dell'OdV (o, se sopravvenute, costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico), l'aver riportato una sentenza penale di condanna passata in giudicato che abbia comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché l'aver riportato una condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per uno dei reati di cui al Decreto n. 231/01.

Non potranno essere nominati componenti dell'OdV gli amministratori della società dotati di deleghe, né altri che svolgano, in posizione apicale, funzioni e attività tra quelle maggiormente soggette alla vigilanza e alla valutazione dell'OdV. Possono invece essere nominati quali componenti dell'OdV le risorse della funzione di Internal Audit, contraddistinte da caratteristiche proprie di indipendenza e soggezione al solo consiglio di amministrazione; per definizione, inoltre, il loro ruolo è tale da escludere compiti operativi. Il requisito della professionalità è garantito *in re ipsa*, così come quello della continuità di azione. In ogni caso, i componenti "interni" dell'OdV non possono essere superiori ad uno e non possono rivestire la funzione di Presidente dell'OdV.

I componenti "esterni" dell'OdV non dovranno avere e/o aver avuto rapporti economici e commerciali diretti con la Società tali da comprometterne l'autonomia; essi non potranno essere legati da vincolo di affinità o parentela con soggetti che abbiano o abbiano avuto con la Società gli indicati rapporti, né con soggetti che rivestano funzioni apicali in seno alla medesima.

All'atto della elezione, i soggetti nominati rilasceranno apposita dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità indicate.



3.2 Prerogative e risorse dell'OdV

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV ha piena autonomia organizzativa e finanziaria. A tal fine, all'inizio di ogni esercizio sociale, l'OdV concorda con il Consiglio di amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dall'OdV in modo totalmente autonomo e indipendente.

L'OdV potrà avvalersi della eventuale collaborazione di soggetti appartenenti alla Società, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche.

In casi di particolare necessità, l'OdV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

3.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento delle disposizioni e delle norme di comportamento del Modello.

In particolare, l'OdV realizzerà le predette finalità attraverso:

- l'attivazione e l'effettuazione di ogni attività di controllo ritenuta opportuna;
- ricognizioni dell'attività della Società, ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio;
- l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta a consentire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte degli esponenti della Società, dei soci, dei dipendenti e di eventuali collaboratori esterni;
- la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni di cui è destinatario, secondo le norme del Modello;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali;
- l'accertamento di ogni possibile violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Decreto e la proposta di avvio di eventuali procedimenti disciplinari;
- la segnalazione al Consiglio di amministrazione di eventuali carenze del Modello e la conseguente proposta di ogni opportuna modifica o miglioramento;
- la raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di ogni circostanza potenzialmente in grado di favorire o rendere comunque possibile la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni.

L'OdV, nella riunione del 19.12.2008, ha adottato apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento interno (con particolare riferimento alla determinazione della cadenze



temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri di analisi, la disciplina dei flussi informativi).

4 FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1 Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione devono prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, cioè dell'OdV.

Oltre all'eventuale documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello, dovrà essere, pertanto, portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso o alla commissione di attività illecite.

Dovranno sempre essere comunicate all'OdV tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai soci, dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati richiamati dal Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati richiamati dal Modello;
- i procedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate;
- la richiesta, l'erogazione e la utilizzazione di contributi e/o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società, laddove possano costituire possibile indice dell'eventuale commissione di reati, anche se non rilevanti ai fini del Decreto (quali, ad esempio, la frode fiscale).

Il Consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'OdV sulle questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

I soci e gli esponenti della Società sono tenuti a dare pronta notizia all'OdV di ogni anomalia eventualmente rilevata nello svolgimento dell'attività aziendale, in relazione alle attività di rischio, nonché delle successive misure eventualmente assunte.

Gli stessi esponenti interni, poi, dovranno dare pronta comunicazione all'OdV di ogni segnalazione da parte dei soci o dei dipendenti relativa ad anomalie nelle attività di rischio e comunque relativa ad episodi e situazioni che possono lasciar supporre la commissione di attività illecite e la violazione delle norme del presente Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del Decreto (cioè da parte delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione della Società o delle persone sottoposte alla direzione di questi ultimi).

Ogni socio dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.



L'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi e così pure potrà richiedere ad ogni esponente della Società qualsiasi genere di informazione e/o documentazione utile alla propria attività di verifica e controllo. Il soggetto richiesto dovrà ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall'OdV. L'OdV può proporre al Consiglio di amministrazione l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

4.2 *Obblighi informativi dell'OdV nei confronti degli organi societari*

L'OdV provvederà a informare, con una relazione annuale, il Consiglio di amministrazione in merito alla propria attività di vigilanza, indicando eventuali situazioni anomale rilevate nel corso dell'anno e formulando ogni eventuale proposta di miglioramento dell'organizzazione aziendale o di parti del Modello al fine di una migliore prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente hanno facoltà di convocare in qualunque momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione di predetto organo per motivi urgenti.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 *Principi generali*

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, elemento fondamentale per l'effettività del Modello è la previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte, ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto medesimo.

La predisposizione di adeguate misure disciplinari volte a prevenire e, ove necessario, a sanzionare le eventuali violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce, infatti, parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità dell'autore dell'infrazione, all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla gravità del suo comportamento, nonché all'intenzionalità dello stesso.

Costituiscono violazione, sanzionabile dal punto di vista disciplinare, i seguenti comportamenti (il cui elenco non esaurisce, peraltro, le ipotesi di illecito disciplinare):

- mancato rispetto delle regole generali di comportamento e delle procedure previste dal Modello, anche se realizzato con condotte omissive e in concorso con altri;
- redazione, anche in concorso con altri, di documentazione sociale incompleta o non veritiera;
- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione, da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dalla procedure;



- violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello, effettuata in qualsiasi modo, compresa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente le procedure, l'ostacolo ai controlli o l'impedimento, opposto ai soggetti preposti alle funzioni di controllo, all'accesso alla documentazione;
- ogni altro comportamento, commissivo od omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse della Società all'efficace attuazione del Modello.

La violazione delle prescrizioni del Modello può comportare, altresì, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili dei comportamenti non conformi al Modello stesso.

Di ogni violazione del Modello, che possa determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare, deve essere data notizia all'OdV, salvo che la violazione sia stata rilevata dallo stesso.

All'OdV è riconosciuto, comunque, il potere di proporre l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che avranno posto in essere comportamenti che costituiscano violazione delle prescrizioni del Modello.

5.2 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni del Modello di uno o più Amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto e dalla vigente normativa. L'OdV informerà altresì il Comitato Controllo Interno.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

5.3 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dallo Statuto e dalla vigente normativa. L'OdV informerà altresì il Comitato Controllo Interno.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

5.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più Dirigenti, l'OdV informerà il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Società. I comportamenti illegittimi saranno sanzionati secondo quanto previsto nel CCNL di categoria.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.

5.5 Sanzioni nei confronti degli impiegati/quadri

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più dipendenti, l'OdV informerà subito il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale della Società. I comportamenti illegittimi saranno sanzionati secondo quanto previsto nel CCNL di categoria.

In caso di adozione di sanzioni disciplinari, dovrà comunque esserne data informazione all'OdV.



5.6 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partners

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partners industriali e/o commerciali, che si ponga in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e sia comunque tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società medesima, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal Decreto.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO NELLA SOCIETA'

6.1 Formazione del personale

Al fine di assicurare la più ampia efficacia al presente Modello, l'OdV provvederà a diffondere all'interno della Società la conoscenza del Modello e delle sue prescrizioni, mediante la diffusione del testo su supporto cartaceo o informatico (*e-mail*), nonché attraverso ogni altra idonea iniziativa di informazione e sensibilizzazione.

Allo stesso modo, provvederà alla diffusione di tutte le integrazioni e modifiche che nel tempo saranno apportate al Modello.

Tali attività devono essere in grado di:

- escludere che qualsiasi soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza del presente Modello;
- evitare che eventuali reati possano essere causati da errori umani, dovuti anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle prescrizioni del presente Modello.

A tal fine, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua, in modo da consentire a tutti i soci, gli esponenti e i dipendenti della Società di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizione di rispettarle.

L'OdV verificherà, anche con metodi a campione, che la conoscenza del Modello abbia effettivamente raggiunto tutti i suoi destinatari all'interno della Società.

6.2 Informazione dei collaboratori esterni e dei partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e/o industriali con i quali intrattiene rapporti economici significativi, nonché tra i collaboratori esterni, che non siano dipendenti della medesima. Questi saranno informati sul contenuto del Modello, anche per estratto, fin dal principio del rapporto professionale o commerciale.

7. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV è tenuto a compiere verifiche periodiche volte in particolare a:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i soggetti che operano all'interno della Società e per conto della medesima;
- trarre ogni utile informazione per la eventuale formulazione di proposte in ordine all'aggiornamento del Modello;



- accertare la reale idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati;

L'OdV procede ad una analisi di tutte le segnalazioni ricevute, degli eventi ritenuti rischiosi e delle iniziative di informazione e formazione poste in essere per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la consapevolezza delle previsioni del Decreto e del presente Modello.

Gli esiti delle verifiche espletate e le eventuali criticità rilevate devono essere riferite al Consiglio di amministrazione, in occasione della prima riunione di quest'ultimo, indicando, se del caso, gli eventuali adeguamenti da effettuare.

In definitiva, quanto ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, il Modello stesso sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) sugli atti, onde riscontrare la concreta applicazione delle disposizioni e delle misure del Modello ai principali atti posti in essere dalla Società, nonché ai contratti di maggior rilevanza conclusi dalla medesima;
- (ii) sulle procedure, onde accertare l'effettivo funzionamento del Modello e delle misure da esso individuate.